RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

LAVORO

di LUCA CARATTI

Da ? 80 a 100... allo scoccare della mezzanotte

Una revisione agli strumenti di sostegno al reddito che passa anche attraverso la riduzione del carico fiscale sui dipendenti.

Dal 1.07.2020 il c.d. " *bonus Renzi* " lascia spazio al nuovo " *trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati* ", misura introdotta lo scorso febbraio e volta alla riduzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendenti. Per prima cosa, si rileva un allargamento dei beneficiari e un aumento del beneficio stesso quantomeno per un determinato segmento di lavoratori. Il D.L. 3/2020, convertito nella L. 21/2020, dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di importo superiore a quella della detrazione di lavoro dipendente, venga riconosciuta al contribuente una somma (100 euro) a titolo di trattamento integrativo. È opportuno evidenziare che tale trattamento spetta ai **percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati** (es. borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), ma non anche ai percettori di pensione.

Come dicevamo, Il trattamento integrativo pari a **100euro** viene riconosciuto a condizione che l'imposta lorda sia **superiore alla detrazione** **e che il reddito non superi i 28.000 euro** . Per il primo anno di applicazione il trattamento sarà pari a **600euro** e a decorrere dal **2021** il beneficio sarà complessivamente pari a **1.200euro** ; per espressa previsione normativa, è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per prestazioni rese dal 1.07.2020. Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere in via **automatica** il beneficio e, in sede di conguaglio annuale, a verificarne l'effettiva spettanza. Qualora il sostituto d'imposta accertasse la non spettanza del trattamento integrativo, dovrà procedere al recupero dell'importo indebitamente percepito. Se tale somma supera 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Naturalmente i sostituti di imposta potranno **compensare** il trattamento integrativo con le ordinarie operazioni di versamento mensile.

Qualora i redditi posseduti superino i 28.000 euro, ai medesimi beneficiari del trattamento integrativo spetterà una **detrazione** determinata sulla base di **formule matematiche** così determinate:

- reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro, importo uguale a 480+120*((35.000-Reddito complessivo)/7.000);
- reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro, importo uguale a 480*((40.000-Reddito complessivo)/5.000.

Per redditi oltre i 40.000 euro non viene previsto alcun ulteriore beneficio. Giova ricordare che la detrazione sopra descritta ha carattere **temporaneo** , in quanto si applica alle prestazioni rese **dal 1.07.2020 al 31.12.2020** . Non è quindi affatto scontato che il medesimo vantaggio sia replicato, per questa specifica platea di lavoratori, anche negli anni futuri. I sostituti di imposta, come nel caso del trattamento integrativo, sono tenuti ad applicare automaticamente la detrazione, salvo esplicita richiesta contraria del contribuente, e a effettuare le operazioni di conguaglio a fine anno o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Riproduzione vietata - venerdì 10 luglio 2020